

LOGISTICA: DI CHI È LA RESPONSABILITÀ DELLA SITUAZIONE?

Dal 6 febbraio 2016, le **norme di depenalizzazione** introdotte dal decreto legislativo n.8 del 15 gennaio 2016. La norma **trasforma in illeciti amministrativi i reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria** puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda. Quindi nella **somministrazione di lavoro abusiva, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti** la tutela penale lascia il posto alle sanzioni amministrative per effetto della nuova depenalizzazione. Nel caso di somministrazione abusiva di manodopera e negli appalti illeciti opererà la sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. La stessa sanzione opererà anche per l'utilizzatore, cioè chi impiega lavoratori forniti da soggetti non autorizzati come accade, ad esempio, con le false cooperative. Ma la vera innovazione legislativa è data dal fatto che la depenalizzazione riguarderà anche le situazioni irregolari accertate prima dell'entrata in vigore del Dlgs n.8/2016.

aggirare le norme sul lavoro. **Ora c'è chi pensa ad un intervento legislativo delegando alle stesse associazioni delle coop il controllo sulla loro genuinità. Una bella legge che dà più potere alle centrali delle cooperative che dovrebbero controllare loro stesse: UNA VERGOGNA!**

I CONTRATTI NAZIONALI: solo alcuni giorni fa, le principali associazioni datoriali e i cosiddetti sindacati maggiormente rappresentativi hanno firmato il contratto nazionale con una miseria di salario, trasferendo soldi dei lavoratori alla sanità privata gestita dalle stesse organizzazioni sindacali e padronali. Nulla hanno sottoscritto sui cambi di appalto, che avvengono senza regole, ma soprattutto nulla viene cambiato sugli obblighi e sulla regolamentazione delle cooperative: per contratto hanno la licenza di negare gran parte dei diritti ai lavoratori. **sarebbe assurdo che il Ministero del lavoro per discutere della situazione della logistica ed intervenire per risolvere alcune questioni si limiti a convocare le medesime organizzazioni sindacale che hanno firmato i contratti a ribasso fingendo di non vedere cosa succedeva.**

20/6/2021

CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA

PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA – COOPERAZIONE

1. Le materie di cui agli articoli 4, 5, 16, 23, 33, 36, 55, 56, e 59 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

LEGGENDA: gli Art. 4 assunzione, art. 5 periodo di prova, art. 16 indennità lavoro notturno, art. 23 interruzioni, sospensioni lavoro e recuperi, art. 33 trasferimenti, art. 36 preavviso di licenziamenti e dimissioni, art. 55 indennità varie e alloggi al personale, art. 56 contratto a tempo parziale, art. 59 flessibilità, possono essere regolati dai regolamenti interni alle cooperative, e quindi nella sostanza negati ai loro soci.

C.U.B - TRASPORTI